



Ministero delle Infrastrutture

MAGISTRATO ALLE ACQUE
Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado e per l'attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia

(San Polo, 19 - 30125 VENEZIA tel. 041-794.489 fax 041-794.429)

DISCIPLINARE per concessione lagunare

istanza di prot. n. 11466/2006

reg. conc. n. 6824

repertorio n. 1394

VISTI

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
la legge 366 del 05.03.1963;
il Codice della Navigazione;
il decreto Presidenziale n. _____ in data _____;
l'accordo di programma tra la Provincia di Venezia e il Magistrato alle Acque "per gli interventi volti a garantire la prosecuzione dell'attività di venericoltura nelle aree già oggetto di autorizzazione provvisoria del Magistrato alle Acque di Venezia prot. n. 2738 del 19.04.2002" datato 21.01.2005.
gli esiti delle sperimentazioni condotte in adempimento dei precedenti provvedimenti autorizzativi, nonché gli atti, verbali e documenti relativi alle numerose conferenze dei servizi tenutesi in materia tra i vari soggetti istituzionali nel corso degli anni 2005 e 2006.

LE PARTI

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - Magistrato alle Acque - Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado e per l'attuazione della legge per la salvaguardia di Venezia, C. F. numero 94008450275, di seguito indicato come "Amministrazione concedente";
GRAL - Gestione Risorse Alieutiche Lagunari - Società Consortile pubblica a r.l., con sede in Venezia, S.Marco 2662 - C.F./IVA/CCIAA 03630510273 REA 324649 - Capitale Sociale Euro 50.000'00 interamente versato rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Roberto Chiaia nato a Monza (MI) il 21.12.1965 - C.F. CHIGPP65T21F704S di seguito indicata anche come "Concessionario" o semplicemente "Società Gral"

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1. OGGETTO della presente concessione-contratto è il seguente bene demaniale:
Aree lagunari per una superficie totale di circa 3221,59 ettari distribuite su tutto il territorio lagunare ricadente nella Provincia di Venezia, come puntualmente indicato nel successivo art. 2 e nelle planimetrie elaborate dall'Amministrazione concedente, depositate agli atti dell'Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado e per l'attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia, vistate dal dirigente, che costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2. SCOPO DELLA CONCESSIONE è: destinare le aree sottoindicate a forme di sfruttamento compatibili, sotto il profilo ecosistemico, morfodinamico ed idrodinamico, delle risorse alieutiche lagunari ivi compreso l'allevamento estensivo delle specie appartenenti alla famiglia Veneridae esclusivamente nei termini e nei modi specificati nel successivo art. 3 del presente disciplinare. Tale sfruttamento, a norma dell'art. 45 bis del R.D. 30.03.1942 n.° 327 (Cod. Nav.), può esercitarsi anche in subconcessione attraverso l'affidamento, da parte del concessionario, delle singole aree o parte di esse ai soggetti riconosciuti dalla Società Gral, senza peraltro cedere nel contempo diritti in via permanente. La Società Gral assume, in qualità di concessionario, la funzione di responsabile nei confronti dell'Amministrazione concedente.

- Macroarea "A":
nella zona compresa tra il canale di Tessera, l'isola di Murano, il canale Scomenzera S.Giacomo, il canale di Mazzorbo e la palude dei laghi, di ettari 581.42;

Table with 5 columns: Vertici, longitudine_wgs84, latitudine_wgs84, Gauss-boaga_Est, Gauss-Boaga Ovest. Rows A01 to A05.

A06	12:23:24,941	45:29:17,528	2316071,06	5040511,48
A07	12:23:44,916	45:29:02,893	2316489,99	5040045,76
A08	12:22:46,925	45:28:21,191	2315189,14	5038799,80
A09	12:22:27,143	45:28:34,472	2314773,04	5039223,68
A10	12:22:20,268	45:28:35,310	2314624,63	5039254,41
A11	12:22:16,938	45:28:30,997	2314547,97	5039123,67
A12	12:22:11,949	45:28:26,840	2314435,44	5038998,94
A13	12:22:04,309	45:28:24,743	2314267,44	5038939,65
A14	12:22:01,914	45:28:28,456	2314219,21	5039055,93
A15	12:22:00,113	45:28:30,057	2314181,71	5039106,65
A16	12:21:57,103	45:28:31,381	2314117,72	5039149,62
A17	12:21:53,342	45:28:32,156	2314036,84	5039176,22
A18	12:21:39,206	45:28:34,119	2313731,92	5039246,88
A19	12:21:15,487	45:28:49,972	2313233,09	5039753,07
A20	12:21:08,003	45:28:57,422	2313078,18	5039988,31
A21	12:21:03,268	45:28:48,930	2312966,75	5039729,63
A22	12:21:04,627	45:28:45,454	2312992,71	5039621,39
A23	12:21:09,347	45:28:42,356	2313092,04	5039522,42
A24	12:21:30,145	45:28:28,143	2313529,13	5039068,95
A25	12:21:34,704	45:28:26,521	2313626,48	5039015,63
A26	12:21:48,162	45:28:16,677	2313908,70	5038702,23
A27	12:21:30,542	45:28:09,154	2313518,47	5038482,66
A28	12:20:57,060	45:28:10,552	2312792,89	5038549,75

- Macroarea "B":

ubicata in laguna centrale, tra le isole di S.Angelo della Polvere, Sacca Sessola, Poveglia ed Ex Poveglia, compresa tra i canali Contorta S.Angelo, S.Spirito, Poveglia e Malamocco-Marghera, di ettari **1240,25**:

B01	12:16:03,195	45:24:10,187	2306159,87	5031346,00
B02	12:16:38,391	45:24:15,921	2306931,00	5031497,00
B03	12:17:10,077	45:24:30,493	2307634,97	5031923,41
B04	12:18:38,049	45:24:24,234	2309540,76	5031665,99
B05	12:18:39,213	45:24:17,314	2309558,90	5031451,59
B06	12:18:44,165	45:24:07,074	2309656,00	5031132,00
B07	12:18:52,033	45:24:01,702	2309821,50	5030960,50
B08	12:19:06,453	45:23:58,314	2310131,50	5030845,50
B09	12:19:35,905	45:23:58,012	2310771,49	5030814,84
B10	12:19:32,827	45:23:15,244	2310660,69	5029497,27
B11	12:18:54,641	45:23:04,731	2309819,50	5029200,50
B12	12:18:43,407	45:23:03,091	2309573,52	5029158,08
B13	12:18:29,270	45:23:06,752	2309269,87	5029281,31
B14	12:18:20,535	45:22:58,105	2309070,99	5029020,85
B15	12:18:24,739	45:22:39,247	2309142,93	5028435,83
B16	12:17:38,227	45:22:33,645	2308125,54	5028296,91
B17	12:17:32,268	45:22:34,780	2307997,12	5028336,29
B18	12:17:27,183	45:22:32,314	2307883,95	5028263,93
B19	12:16:26,775	45:22:25,029	2306562,50	5028083,50
B20	12:17:02,325	45:23:00,568	2307372,73	5029154,05
B21	12:17:07,250	45:23:06,696	2307486,24	5029339,55
B22	12:17:15,670	45:23:02,901	2307665,37	5029216,26
B23	12:17:10,216	45:22:57,218	2307540,86	5029044,87

- Macroarea "C"
- Area "1"

ubicata a nord del Fondo dei Settemorti compresa tra il canale del Cornio, canale Valgrande, canale Allacciante, canale dei Settemorti e le barene che delimitano a est la valle Riola Barenon, di ettari **489.91**:

C1_01	12:14:06,071	45:19:36,191	2303323,14	5022977,72
C1_02	12:14:12,321	45:19:37,488	2303460,56	5023013,06
C1_03	12:14:19,700	45:19:42,668	2303626,67	5023167,39
C1_04	12:14:21,184	45:19:45,781	2303662,27	5023262,36
C1_05	12:14:21,872	45:19:54,069	2303686,00	5023517,61
C1_06	12:14:26,416	45:19:55,910	2303786,86	5023571,03
C1_07	12:14:41,943	45:19:56,093	2304125,02	5023565,09
C1_08	12:14:52,634	45:19:54,263	2304355,79	5023500,65
C1_09	12:14:54,356	45:19:51,832	2304390,71	5023424,36
C1_10	12:14:56,735	45:19:42,879	2304433,06	5023146,30
C1_11	12:14:57,352	45:19:16,347	2304418,51	5022327,11
C1_12	12:15:02,573	45:18:28,653	2304481,92	5020851,42
C1_13	12:15:03,163	45:18:00,190	2304464,78	5019972,64
C1_14	12:15:05,106	45:17:42,387	2304488,35	5019421,80
C1_15	12:14:41,203	45:17:42,436	2303967,79	5019441,09
C1_16	12:14:18,473	45:17:44,664	2303475,08	5019526,82
C1_17	12:13:56,616	45:17:45,107	2302999,51	5019556,83
C1_18	12:13:57,578	45:18:00,194	2303036,44	5020021,66
C1_19	12:14:28,875	45:18:00,562	2303718,44	5020009,66
C1_20	12:14:27,123	45:18:15,848	2303696,45	5020482,68
C1_21	12:13:52,585	45:18:15,257	2302943,70	5020490,23
C1_22	12:14:01,575	45:19:17,214	2303205,15	5022395,46

- Macroarea "C"
- Area "2":

ubicata a ovest del Casone Val in Pozzo e ad est dei canali Da Lio e Allacciante, di ettari **170.35**:

C2_01	12:15:24,348	45:18:11,562	2304938,11	5020307,83
C2_02	12:15:28,016	45:18:16,329	2305023,00	5020452,22
C2_03	12:15:35,347	45:18:17,881	2305184,29	5020494,69
C2_04	12:15:41,928	45:18:17,422	2305327,12	5020475,64
C2_05	12:15:48,851	45:18:12,699	2305472,93	5020324,76
C2_06	12:15:49,735	45:18:10,520	2305489,89	5020256,87
C2_07	12:15:52,955	45:17:45,605	2305533,90	5019485,63
C2_08	12:15:44,109	45:17:42,363	2305337,83	5019392,15
C2_09	12:15:54,277	45:17:31,351	2305547,75	5019044,78
C2_10	12:15:53,898	45:16:56,936	2305503,45	5017983,07
C2_11	12:15:50,036	45:16:43,278	2305405,00	5017564,45
C2_12	12:15:40,854	45:16:39,755	2305201,27	5017462,53
C2_13	12:15:33,823	45:16:40,137	2305048,47	5017479,52
C2_14	12:15:27,423	45:16:43,561	2304912,64	5017589,93
C2_15	12:15:23,364	45:16:55,024	2304836,24	5017946,66
C2_16	12:15:22,484	45:17:05,186	2304827,75	5018260,92
C2_17	12:15:28,089	45:17:42,477	2304989,04	5019407,53

- Macroarea "C"
- Area "3":

ubicata a nord del Casone Pettà di Bò, compresa tra i canali Di Lio e Dei Sette Morti, di ettari **115.62**:

C3_01	12:13:50,637	45:17:31,537	2302854,89	5019142,55
C3_02	12:15:03,334	45:17:26,271	2304432,78	5018925,79
C3_03	12:14:57,559	45:16:54,874	2304273,91	5017961,21
C3_04	12:15:00,945	45:16:46,527	2304338,90	5017701,10
C3_05	12:15:00,936	45:16:43,519	2304335,53	5017608,29
C3_06	12:14:21,759	45:17:06,956	2303506,77	5018360,73
C3_07	12:14:07,769	45:17:07,412	2303202,50	5018385,25
C3_08	12:14:06,718	45:17:17,879	2303190,69	5018709,03
C3_09	12:13:53,617	45:17:24,819	2302912,66	5018933,01

- Macroarea "D"
- Area "1":

ubicata ad est della Palude Fondello, compresa tra i canali Perognola e Brenta Vecchio, di ettari **34.67**:

D1_01	12:15:04,263	45:15:11,830	2304311,52	5014776,39
D1_02	12:15:40,877	45:15:20,925	2305119,10	5015029,90
D1_03	12:15:48,946	45:15:11,676	2305285,28	5014738,51
D1_04	12:15:30,181	45:15:04,144	2304868,37	5014519,97
D1_05	12:15:21,005	45:14:57,502	2304661,37	5014321,83
D1_06	12:15:05,469	45:15:09,026	2304334,84	5014688,98

- Macroarea "D"
- Area "2"

ubicata in aderenza alla sponda est del canale della Perognola a sud della zona denominata "Valleselle Sopra Vento", di ettari **19.80**:

D2_01	12:16:15,496	45:15:23,898	2305876,75	5015096,05
D2_02	12:16:37,332	45:15:25,492	2306354,33	5015129,15
D2_03	12:16:45,230	45:15:14,572	2306515,09	5014786,34
D2_04	12:16:26,840	45:15:09,000	2306108,44	5014627,93

- Macroarea "D"
- Area "3"

zona denominata "Valleselle Sotto Vento" a nord dell'Ottagono di Caroman, di ettari **44.41**:

D3_01	12:16:28,462	45:15:01,393	2306135,87	5014392,02
D3_02	12:16:35,423	45:15:05,534	2306291,90	5014514,65
D3_03	12:16:53,381	45:14:50,326	2306667,52	5014032,16
D3_04	12:17:00,174	45:14:54,552	2306819,98	5014157,57
D3_05	12:17:10,404	45:14:45,872	2307033,96	5013882,19
D3_06	12:17:08,897	45:14:45,027	2307000,24	5013857,23
D3_07	12:17:23,785	45:14:48,505	2307328,39	5013953,63
D3_08	12:17:36,183	45:14:55,137	2307605,52	5014149,21
D3_09	12:17:41,693	45:14:50,037	2307720,35	5013987,81
D3_10	12:17:33,163	45:14:44,165	2307528,33	5013812,85
D3_11	12:17:14,691	45:14:38,931	2307120,21	5013664,88
D3_12	12:17:09,028	45:14:36,236	2306993,97	5013585,87
D3_13	12:17:02,731	45:14:41,527	2306862,19	5013753,76
D3_14	12:16:56,466	45:14:37,678	2306721,62	5013639,58
D3_15	12:16:33,653	45:14:56,204	2306243,61	5014228,06

- Macroarea "D"
- Area "4":

zona denominata "Valleselle Sotto Vento", tra i canali della Perognola e dell'Ottagono di Caroman, di ettari **121.99**

D4_01	12:16:08,266	45:14:51,696	2305685,50	5014107,67
-------	--------------	--------------	------------	------------

D4_02	12:16:16,557	45:15:01,097	2305876,06	5014391,64
D4_03	12:16:51,733	45:14:27,612	2306607,96	5013332,44
D4_04	12:16:51,819	45:14:23,744	2306605,81	5013213,00
D4_05	12:16:49,336	45:14:19,353	2306547,10	5013079,33
D4_06	12:16:49,125	45:13:56,676	2306518,90	5012379,71
D4_07	12:16:19,720	45:13:53,907	2305874,86	5012315,92
D4_08	12:16:01,602	45:14:11,757	2305498,47	5012880,10
D4_09	12:15:45,963	45:14:31,916	2305178,61	5013513,75
D4_10	12:15:54,419	45:14:39,024	2305370,40	5013726,86
D4_11	12:16:09,194	45:14:23,649	2305676,42	5013241,48
D4_12	12:16:31,160	45:14:03,865	2306134,67	5012614,76
D4_13	12:16:37,134	45:14:22,100	2306283,93	5013173,07
D4_14	12:16:26,020	45:14:25,733	2306045,43	5013293,38
D4_15	12:16:30,356	45:14:32,874	2306147,41	5013510,56
D4_16	12:16:26,989	45:14:33,857	2306075,03	5013543,37

- Macroarea "D"
- Area "5"

ubicata a sud della Palude Fondello, compresa tra i canali Brenta Vecchio e della Perognola, di ettari **24.05**

D5_01	12:14:54,121	45:14:41,279	2304058,27	5013841,18
D5_02	12:15:06,254	45:14:41,840	2304323,35	5013849,47
D5_03	12:15:16,025	45:14:44,090	2304538,73	5013911,63
D5_04	12:15:14,117	45:14:36,389	2304489,03	5013675,41
D5_05	12:15:16,977	45:14:26,676	2304541,19	5013373,54
D5_06	12:14:55,565	45:14:23,185	2304070,70	5013281,72

- Macroarea "D"
- Area "6"

ubicata ad est della Valle della Dolce, compresa tra i canali Poco Pesce e Perognola, di ettari **74.43**

D6_01	12:14:42,386	45:14:10,566	2303770,08	5012902,13
D6_02	12:15:04,952	45:14:14,809	2304266,54	5013016,28
D6_03	12:15:27,190	45:14:17,085	2304753,78	5013070,00
D6_04	12:15:35,263	45:14:06,729	2304918,93	5012744,46
D6_05	12:15:52,552	45:13:50,759	2305279,16	5012238,83
D6_06	12:15:18,483	45:13:54,011	2304539,70	5012364,43
D6_07	12:14:59,180	45:13:50,827	2304115,45	5012280,51
D6_08	12:14:49,480	45:14:02,790	2303916,55	5012656,88

- Macroarea "D"
- Area "7":

ubicata a sud della Valle della Dolce, compresa tra i canali Novissimo e delle Trezze, di ettari **46.34**

D7_01	12:14:03,596	45:13:25,695	2302876,84	5011546,43
D7_02	12:14:07,775	45:13:26,794	2302969,15	5011577,22
D7_03	12:14:37,597	45:13:31,606	2303624,57	5011703,45
D7_04	12:14:42,038	45:13:18,544	2303707,65	5011297,05
D7_05	12:14:40,997	45:13:13,830	2303679,96	5011152,35
D7_06	12:14:09,825	45:13:04,895	2302990,69	5010899,90

- Macroarea "D"
- Area "8"

ubicata tra i canali delle Trezze, Fosse e il rilevato della S.S. Romea, di ettari **117.10**

D8_01	12:15:08,365	45:13:31,086	2304294,98	5011664,50
D8_02	12:15:32,195	45:13:30,690	2304814,23	5011634,60

D8_03	12:15:45,274	45:13:29,429	2305098,13	5011586,01
D8_04	12:15:46,310	45:13:25,700	2305116,81	5011470,15
D8_05	12:15:38,929	45:13:26,007	2304956,18	5011485,10
D8_06	12:15:34,351	45:13:25,049	2304855,32	5011458,93
D8_07	12:15:25,875	45:13:19,638	2304664,80	5011298,22
D8_08	12:15:24,665	45:13:09,192	2304627,45	5010976,79
D8_09	12:15:28,226	45:13:05,747	2304701,51	5010867,83
D8_10	12:15:29,147	45:12:57,915	2304713,37	5010625,46
D8_11	12:15:21,916	45:12:51,564	2304549,00	5010434,84
D8_12	12:15:17,619	45:12:43,737	2304447,06	5010196,49
D8_13	12:15:13,712	45:12:38,864	2304356,72	5010049,02
D8_14	12:15:11,947	45:12:37,296	2304316,56	5010001,96
D8_15	12:15:08,421	45:12:30,966	2304233,00	5009809,24
D8_16	12:15:08,731	45:12:19,512	2304227,74	5009455,55
D8_17	12:14:27,306	45:12:36,408	2303341,88	5010007,79
D8_18	12:14:44,020	45:12:47,681	2303718,35	5010343,18
D8_19	12:14:57,859	45:12:54,870	2304027,77	5010554,74
D8_20	12:15:13,192	45:13:05,439	2304373,30	5010869,49
D8_21	12:15:15,761	45:13:11,019	2304435,19	5011039,77

- Macroarea "D"
- Area "9"

zona denominata "Valle di Brenta", compresa tra i canali Laghini Aleghero, Aleghero e il rilevato della S.S. Romea, di ettari **70.62**

D9_01	12:14:24,519	45:12:21,647	2303265,50	5009554,35
D9_02	12:14:37,908	45:12:19,253	2303555,06	5009470,50
D9_03	12:14:54,917	45:12:14,229	2303920,83	5009302,80
D9_04	12:15:11,263	45:12:08,448	2304271,35	5009112,24
D9_05	12:15:00,991	45:11:49,675	2304027,51	5008540,56
D9_06	12:14:50,323	45:11:53,617	2303798,91	5008670,14
D9_07	12:14:41,831	45:11:55,882	2303616,02	5008746,36
D9_08	12:14:12,097	45:12:04,055	2302975,93	5009020,77

- Macroarea "D"
- Area **10**

zona denominata "Valle di Brenta", tra i canali Aleghero e Lombardo, di ettari **8.97**

D10_01	12:15:21,891	45:12:01,285	2304495,69	5008883,31
D10_02	12:15:29,269	45:12:02,050	2304657,46	5008901,46
D10_03	12:15:35,552	45:11:45,242	2304776,90	5008378,11
D10_04	12:15:27,901	45:11:44,153	2304608,84	5008350,20

- Macroarea "D"
- Area **11**

zona denominata "Valle di Brenta", compresa tra i canali Laghini, Aleghero, Lombardo e argine sinistro del fiume Brenta, di ettari **81.51**

D11_01	12:14:30,702	45:11:40,868	2303357,36	5008291,34
D11_02	12:15:11,067	45:11:32,503	2304229,31	5008003,18
D11_03	12:14:58,049	45:11:12,843	2303924,58	5007406,16
D11_04	12:14:16,306	45:11:21,066	2303022,36	5007691,03

L'Amministrazione concedente si riserva comunque la facoltà di rettificare eventualmente le aree con eventuale successivo atto supplementare in dipendenza della ricognizione in sito dei confini delle zone stesse.

Art. 3. OPERE CONSENTITE – DIVIETI – OBBLIGHI. È fatto obbligo al concessionario nell'esercizio della presente concessione provvedere, a proprie spese, alla conduzione delle seguenti attività:

a) - per le attività di molluschicoltura dovranno essere rispettate le specifiche normative sanitarie vigenti in materia, dovranno essere acquisiti, prima dell'inizio di qualsiasi attività, le autorizzazioni/concessioni previste dalla normativa in materia di pesca e acquacoltura ed infine tutte le attività dovranno svolgersi in attuazione delle indicazioni previste dal **Piano d'uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura** datato 8.11.2006 presentato dal concessionario e integrato con successivo atto prot. 16/2007 del 29.01.2007 che costituiscono peraltro parte integrante dell'istanza di concessione citata nelle premesse;

b) – ogni forma di all'allevamento deve essere intesa come pratica colturale nella quale la fase di accrescimento delle specie oggetto di attività avvenga con l'esclusiva utilizzazione delle fonti alimentari dell'ambiente;

c) - le aree e i singoli lotti produttivi potranno essere delimitate ai vertici mediante l'infissione di paletti di segnalazione in legno (robinia o castagno) del diametro massimo di cm. 12 dove dovrà essere affissa una targhetta in plastica o metallica con gli elementi identificativi specificati nel successivo art. 4. Lungo i tratti perimetrali rettilinei non inferiori a metri 200 potranno essere infissi paletti di segnalazione in legno (robinia o castagno) del diametro massimo di cm. 8 ad una distanza non inferiore tra loro di metri 150. Detti paletti dovranno essere infissi con quota di sommità pari a m. 2,20 sullo zero mareografico di Punta della Salute in modo da essere visibili anche in occasione di mare eccezionali (> 1,40 m.). I subconcessionari dovranno farsi carico della loro periodica manutenzione provvedendo alla loro tempestiva sostituzione non appena si rendono evidenti i segni dell'erosione marina. A tale proposito si evidenzia che eventuali inadempienze rispetto quest'ultimo punto espongono i subconcessionari stessi a responsabilità civili e penali in ordine ad eventuali incidenti a danno di terzi provocati dalla presenza delle punte di palo. Va comunque avviata da subito una revisione e razionalizzazione delle tecniche di delimitazione favorendo l'utilizzo di tecnologie di radiolocalizzazione (radar, gps, etc.) contenendo il più possibile l'impiego di strutture fisse (pali) che costituiscono pericolo per la navigazione ed impatto paesaggistico

d) – dal momento che all'interno delle aree sopraelencate sono comunque legittime altre attività a favore di terzi come la navigazione (effettuata con unità che rispondono alla normativa vigente) e la pratica della pesca sportivo-dilettantistica esercitata con tecniche non in contrasto con le attività in concessione, i subconcessionari sono tenuti a rimuovere eventuali ostacoli sommersi presenti all'interno delle aree loro assegnate ovvero provvedere alla loro segnalazione qualora detti ostacoli fossero funzionali all'esercizio dell'attività stessa (ceste da preingrasso, etc.).

e) - nelle aree oggetto della presente autorizzazione, se non espressamente autorizzato dal Magistrato alle Acque, **si fa assoluto divieto**:

- di subconcedere aree per attività di allevamento sul fondale nelle quali vi sia la presenza anche limitata purchè significativa di fanerogame marine
- di provvedere sia direttamente che indirettamente all'espianto delle fanerogame marine eventualmente presenti all'interno delle aree in concessione
- di erigere qualsiasi tipo di recinzione, quali: reti, cannicchi, grisiolo, funi o corde che collegano i paletti di delimitazione sia sommerse che galleggianti e comunque qualsiasi altro impedimento alla libera espansione della marea e alla navigazione autorizzata;
- di allevare specie alloctone con la sola deroga del *Tapes philippinarum*;
- di svolgere attività di stoccaggio, per qualsiasi periodo di tempo, di prodotto di taglia commerciale proveniente da altre aree al di fuori di quelle autorizzate;
- di seminare, movimentare o raccogliere il prodotto con strumenti e mezzi meccanici dotati di forza motrice artificiale non previsti nel citato Piano presentato dalla Società Gral e temporaneamente autorizzati dalle Amministrazioni competenti;
- di alterare lo stato naturale dei fondali, di modificare le quote originarie degli stessi e la loro composizione sedimentologica, utilizzando allo scopo sabbie, fanghi, conchiglie di molluschi o altri materiali correttivi provenienti da altre zone.

f) – è inoltre fatto obbligo:

- di mantenere una fascia di rispetto di metri 50 a cavallo delle linee tecnologiche sublagunari interrate che dovessero insistere all'interno delle aree concesse da non utilizzarsi per le attività colturali. In caso di realizzazione di nuovi impianti o di modifica dei tracciati esistenti nessun risarcimento potrà essere preteso dalle unità produttive salvo il solo riconoscimento dei cosiddetti "frutti pendenti" limitatamente alle superfici direttamente interessate.
- mantenere una distanza di almeno 50 metri dai siti archeologici ancorché segnalati successivamente alla data del presente atto, che non devono in alcun modo essere interessati da qualsiasi tipo di attività.
- al fine inoltre di consentire l'acquisizione di una serie di dati che rendano possibile la predisposizione di strumenti di monitoraggio, pianificazione e controllo delle attività connesse all'allevamento dei molluschi bivalvi, la Società Gral dovrà inviare all'Amministrazione concedente, entro il 31 Marzo di ogni anno, una apposita dettagliata relazione riferita al precedente ciclo produttivo annuale appena conclusosi (28 Febbraio) circa le attività intraprese nelle aree in oggetto in cui verrà indicata:
 - - assegnazioni ed utilizzi delle singole aree;
 - - elenco degli operatori suddivisi per singola area (dati anagrafici);
 - - periodi di semina e/o di raccolta dei lotti delle specie oggetto di allevamento;
 - - ubicazione delle aree o zone di semina e/o raccolta delle specie oggetto di allevamento;
 - - rendiconto dettagliato sul ciclo produttivo annuale immediatamente precedente;

La Società Gral non potrà erigere opere di qualsiasi natura, compresa l'installazione di strutture galleggianti o altre attrezzature di supporto alle attività di allevamento, se non preventivamente autorizzate dal concedente.

Il concessionario dovrà dotarsi di un vincolante regolamento interno per un ordinato e razionale svolgimento delle operazioni inerenti lo scopo della concessione, il predetto regolamento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione concedente per eventuali osservazioni.

Sulla base delle analisi dei rapporti tra costi e benefici, e delle conoscenze progressivamente fornite dai programmi di ricerca, dovranno essere adeguati *in progress* i criteri di sub-concessione delle aree, le tipologie di strumenti e imbarcazioni, le tecniche adottate, in riferimento alle diverse fasi della pesca-allevamento e all'integrazione con le altre attività alieutiche.

A tale scopo alla fine del primo anno (28 Febbraio 2008) andrà presentata dalla Società Gral una nuova cartografia funzionale, come strumento di orientamento delle attività successive, che dovrà includere la revisione delle aree alla luce delle conoscenze nel frattempo acquisite (con particolare riferimento alle unità geografiche funzionali riconoscibili in laguna e alle prospettive di riequilibrio e di riaffermazione della biodiversità lagunare tipica), e le previsioni di integrazione con le altre attività alieutiche.

Alla scadenza del terzo anno (28 Febbraio 2010) sarà prodotta di conseguenza una nuova cartografia con revisione immediatamente esecutiva delle sub-concessioni; alla fine del periodo di concessione verrà prodotta un'ultima cartografia funzionale, frutto delle esperienze maturate, che dovrà orientare le scelte e le fasi future.

Da subito, per tutte le aree già individuate nel 2001 come prevedibilmente incompatibili per motivi ambientali e più in generale per quelle individuate nella VINCA come "ambiti naturali con carattere primario dominante", andranno avviate le procedure di revoca con comunicazione immediata dell'incompatibilità, con facoltà di completamento del ciclo produttivo in quelle in cui siano stati già effettuati la semina o gli interventi in preparazione della semina di primavera 2007.

Vanno attivati, nei tempi tecnici necessari, tutti gli strumenti oggi realisticamente disponibili che permettano un controllo costante e in tempo reale delle imbarcazioni e, più in generale, dell'osservanza di tutte le condizioni incluse negli atti di concessione e sub-concessione (con particolare riferimento alle localizzazioni e alla corrispondenza delle imbarcazioni, degli strumenti e delle modalità di azione.

Qualsiasi inadempimento in merito alle sopraindicate disposizioni comporterà da parte dell'Amministrazione concedente l'adozione di provvedimenti a carico del concessionario previsti dalla Legge oltre alla messa in atto di tutte quelle iniziative che a giudizio suo e delle altre autorità competenti, si rendessero necessarie al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente lagunare ed il buon regime idraulico lagunare. In caso di inerzia della Società Gral, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori o cautelari direttamente a carico dei soggetti subconcessionari.

Art. 4. IDENTIFICAZIONE. Nelle aree concessa dovrà essere affissa una targhetta in plastica o metallica con la scritta:
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Concessione n. _____
Ditta GRAL – Gestione Risorse Alieutiche Lagunari
Area n.° _____

Art. 5. VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE. La concessione è rilasciata entro i limiti di spazio, di tempo, per le opere, gli usi e le facoltà risultanti nel presente atto. Il concessionario non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, dev'essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo, dopo l'espletamento dell'istruttoria. Quando siano eseguite abusivamente nuove opere o siano eseguite innovazioni non autorizzate l'Amministrazione ingiunge al concessionario di rimettere le cose in pristino stato entro il termine di 30 giorni e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 6. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione concedente degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto di concessione rende indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Qualora il concessionario non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente disciplinare o non mantenesse le opere in buono stato, verrà redatto dall'Amministrazione concedente apposito verbale di accertamento delle inadempienze che sarà notificato al concessionario in via amministrativa, con invito a provvedere in conseguenza entro un congruo termine.

Scaduto inutilmente tale termine la concessione dovrà intendersi revocata con l'obbligo della conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi, che in caso di inadempimento verrà eseguita d'ufficio con accollo al concessionario delle relative spese.

Art. 7. VIGILANZA. L'esercizio della concessione è soggetto alle disposizioni del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, della legge 366/63, alle norme di polizia sul demanio marittimo e alle disposizioni dei competenti Uffici relative ad ogni servizio di interesse pubblico; spetta al concessionario adoperarsi per ottenere le relative autorizzazioni/certificazioni che si rendessero necessarie.

Art. 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA. Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso al bene demaniale concessogli e alle opere eseguite al personale dell'Amministrazione concedente e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Art. 9. DURATA DELLA CONCESSIONE. La presente concessione ha la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla firma del presente atto.

Art. 10. SCADENZA/RINNOVO. Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora. Qualora il concessionario intenda chiedere il rinnovo della concessione, dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione concedente in carta legale almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 11. REVOCA/SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE. La concessione è revocabile o sospendibile per specifici motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione concedente. La revoca/sospensione è comunicata con un preavviso di trenta giorni, a partire dalla data della notifica, fatti salvi i casi di immediato intervento da eseguirsi con rito di somma urgenza a norma del vigente regolamento.

Art. 12. DECADENZA DELLA CONCESSIONE. L'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario nei seguenti casi:

- (a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- (b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- (c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- (d) per omesso pagamento del canone;
- (e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- (f) per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.

La decadenza della concessione è pronunciata con decreto notificato. Entro il termine di 90 giorni dalla data della notifica il concessionario può presentare le sue deduzioni all'Amministrazione concedente.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

- Art. 13. DEMOLIZIONE / ACQUISIZIONE DELLE OPERE.** Nei suddetti casi di scadenza, revoca o decadenza della concessione, le opere costruite nella zona demaniale restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso. Se l'Amministrazione concedente non intende avvalersi di questa facoltà il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse, alla rimessa in pristino e riconsegna del bene concessogli, nei termini che gli saranno notificati.
In caso di irreperibilità del concessionario la notifica avverrà tramite affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10, nell'albo dell'ufficio del comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale occupata.
Nel caso in cui il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, l'Amministrazione avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, anche in sua assenza.
- Art. 14. RECESSO.** Qualora il concessionario intendesse rinunciare all'utilizzo del bene demaniale concessogli, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente con un preavviso di 90 giorni e provvedere al ripristino dello stato iniziale dell'area.
- Art. 15. SUBINGRESSO.** La presente concessione è rilasciata esclusivamente al concessionario di cui alle premesse, il quale non può sostituire altri nel godimento della medesima senza chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione concedente, fatta salva l'opportunità specificata nel precedente art.2, II° comma.
Nel caso in cui l'esercizio della concessione fosse strettamente funzionale alle finalità d'impresa di una società o ramo d'azienda oggetto di cessione, i cessionari subentrano nel godimento della concessione previa comunicazione all'Amministrazione concedente.
Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'Amministrazione concedente non ritenesse opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
- Art. 16. CANONE.** Il canone annuo demaniale è stabilito in € 118297,06 (euro centodiciottomiladuecentonovantasette/06), così come indicato nel "Prospetto dei canoni annui indicativi per le concessioni demaniali nella Provincia di Venezia" dell'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia; il canone è provvisorio e subordinato ad eventuali modifiche o adeguamenti da parte degli Uffici Finanziari competenti.
Tale canone sarà aggiornato ai sensi dell'art.10 - comma 2° - legge 537/93. Il concessionario si impegna ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione finanziaria ed a pagarlo in forma anticipata con le modalità che saranno comunicate dall'Agenzia del Demanio Filiale Veneto, sede di Venezia. Lo stesso dicasi per l'ammontare della cauzione come previsto all'articolo 17 del presente disciplinare e di eventuali ulteriori oneri accessori.
- Art. 17. CAUZIONE.** All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario si impegna formalmente a stipulare, prima dell'emissione formale del decreto di concessione e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del presente atto, una polizza Fidejussoria a favore del Ministero delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque per un importo totale di € 400000,00, (euro quattrocentomila) quale garanzia relativa agli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione per tutta la sua durata, che può essere svincolata solo dall'Amministrazione concedente con specifica liberatoria.
- Art. 18. SPESE DI ISTRUTTORIA.** Le spese di istruttoria, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, ivi comprese le spese correnti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi da operarsi anche durante il normale esercizio della stessa, sono a carico del concessionario.

Venezia, _____

IL CONCESSIONARIO

*L'Amministratore Delegato
dott. Giuseppe Roberto Chiaia*

IL DIRIGENTE DELL'ISPettorato

dott. ing. arch. Giampietro Mayerle